

**Determinazione n. 67/2008****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 18 luglio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (G.U. 21 maggio 1999 n. 117) con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni, a norma dell'articolo 11 comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1977, n. 59;

visto l'art. 25, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 che sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 141/99;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2004 al 2006, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Scudieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2004 al 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2004 al 2006 –

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della società Acquedotto Pugliese S.p.a., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Antonio Scudieri

IL PRESIDENTE

*f.to* Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., PER GLI ESERCIZI DAL 2004 AL 2006

SOMMARIO

*Premessa.* – I. GLI ASPETTI NORMATIVI - 1. I riferimenti normativi - 2. Il contesto normativo regionale - 3. La struttura giuridica e statutaria - 4. Il capitale sociale – II. LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ: GLI ORGANI E I CONTROLLI - 1. L'assemblea dei soci - 2. Gli amministratori - 3. Il Direttore Generale - 4. Il collegio sindacale - 5. La società di revisione e il controllo contabile - 6. Il trattamento economico - 7. Il controllo di gestione e l'*internal auditing* - 8. L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – III. L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE - 1. L'organizzazione - 2. I rapporti di lavoro. - 3. Il personale: organico, effettivo e costi – IV. GLI ASPETTI GESTIONALI - 1. Attività gestionali del servizio idrico: *a)* approvvigionamento; *b)* trattamento; *c)* trasporto e distribuzione; *d)* collettamento e depurazione; *e)* attività di supporto; *f)* investimenti. - 2. Iniziative societarie. Progetto «Cent'anni d'acqua» - 3. Le partecipate. Vicende societarie: *a)* Acquedotto Pugliese Progettazione s.r.l. e AQP servizi s.r.l.; *b)* accordo per il trasferimento della gestione del servizio idrico in Basilicata ad Acquedotto Lucano S.p.A; *c)* cessione della partecipazione in Acque di Calabria S.p.A. - 4. Contratti derivati su finanziamento in *pool* e su prestito obbligazionario: *a)* contratti derivati su finanziamenti in *pool*; *b)* contratti derivati su prestito obbligazionario – V. I RISULTATI DELLA GESTIONE - 1. Considerazioni preliminari - 2. I bilanci di Acquedotto Pugliese s.p.a.: *a)* i risultati economici; *b)* il conto economico riclassificato; *c)* risultati finanziari e patrimoniali; *d)* la situazione finanziaria; *e)* il conto patrimoniale; *f)* andamento dei principali indici. - 3. Bilanci consolidati - 4. Attività svolta dalle controllate – VI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PAGINA BIANCA

**Premessa**

La presente relazione riguarda gli esiti del controllo eseguito - ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - sulla gestione della S.p.A. Acquedotto Pugliese attinente agli esercizi 2004 , 2005 e 2006 (per la relazione concernente gli esercizi dal 1999 al 2003 cfr.: Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 348). Pur essendo riferita a detto triennio, la relazione tiene conto delle più recenti vicende significative, rilevanti ai fini della struttura giuridica della società e del suo attuale assetto organizzativo.

L'Acquedotto Pugliese (AQP) gestisce una delle reti idriche più lunghe d'Europa ed eroga acqua ad un bacino di utenti molto ampio.

Si tratta di una realtà aziendale molto complessa che, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di molteplici strutture, amministrative e tecniche, in gran parte concentrate a Bari, sede della Società, ma anche dislocate in altri capoluoghi delle Puglie, in particolare quelle tecniche.

La trasformazione da Ente pubblico in società per azioni non ha ancora consentito di risolvere appieno le problematiche gestionali che rendono spesso difficile la conduzione dell'azienda e il perseguimento ottimale degli obiettivi, anche per la carenza di risorse finanziarie che caratterizza la società, i cui riflessi negativi riguardano principalmente il settore degli investimenti.

Il processo di privatizzazione, nonostante quanto disposto in proposito dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141<sup>1</sup>, non è stato ancora portato a termine, con la conseguenza che l'azienda si trova ad operare nel settore avvalendosi di una struttura, quale quella societaria, che comporterebbe l'integrale e sollecita applicazione di regole privatistiche, superando i moduli organizzativi e procedurali propri dell'ente pubblico, che continuano a pesare sulla gestione, spesso a scapito dell'efficienza e dell'efficacia.

Va dato atto che, da ultimo, la decisione di affidare la conduzione della società ad un amministratore unico con il precipuo scopo di traghettare l'azienda verso una sana e proficua gestione, comincia a delineare scenari più incoraggianti.

Comunque va precisato che la relazione in oggetto si sofferma su un periodo, il triennio 2004-2006, che, oltre a consentire una rappresentazione della situazione economico-finanziaria mette in evidenza aspetti gestionali che tendono a cambiare radicalmente, come si avrà modo di evidenziare nelle prossime relazioni.

---

<sup>1</sup> Art 4, ultimo periodo.

## **I. GLI ASPETTI NORMATIVI**

### **1. I riferimenti normativi**

In attuazione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali, è stato emanato il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che ha trasformato l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) in società per azioni.

Nella stessa norma è stato altresì stabilito che la società sarebbe subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ente; e che, inoltre, essa sarebbe diventata titolare di tutti i beni già propri di quest'ultimo.

La prima assemblea degli azionisti, tenutasi il 2 luglio 1999, ha approvato lo Statuto e nominato in via provvisoria i componenti degli organi sociali: l'Amministratore Unico e i componenti del collegio sindacale.

Nelle norme statutarie approvate è stato previsto, infatti, che i compiti di gestione e amministrazione della costituita società fossero affidati, per il triennio 1999-2001 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, ad un Amministratore Unico, individuato nella persona del Commissario Straordinario dell'Ente nominato con D.P.C.M. 15 settembre 1997.

L'art. 2 del sopra richiamato D. Leg.vo 141/1999 ha stabilito l'affidamento alla nuova società, fino al 31 dicembre 2018, delle finalità già attribuite all'E.A.A.P.; disponendo, altresì, che per la realizzazione delle stesse avrebbero continuato a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

Il successivo art. 3 ha attribuito al Ministero del Tesoro la titolarità delle azioni e previsto, inoltre, che il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998 sarebbe stato determinato con decreto dello stesso Ministero; mentre quello definitivo sarebbe stato determinato sulla base della stima del patrimonio sociale effettuata da esperti all'uopo designati.

L'art. 4 ha stabilito che al compimento degli adempimenti previsti dalle precedenti disposizioni la Società avrebbe costituito, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, rami d'azienda per la gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata (in proposito si riferisce di seguito).

L'art. 5 ha previsto che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato dalle norme del diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

L'art. 6 ha stabilito che il controllo sulla gestione sia effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è determinata nello Statuto. In sede di prima applicazione tale composizione sarebbe stata di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea nella prima convocazione.

L'art. 4 del D. Leg.vo n. 141/1999 è stato sostituito dall'art. 25, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Quest'ultima disposizione stabiliva che, compiuti gli adempimenti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lg.vo n. 141/1999 - cioè la determinazione definitiva del capitale sociale - le azioni dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., inizialmente attribuite al Ministero del Tesoro, sarebbero state definitivamente trasferite senza oneri entro il 31 gennaio 2002 alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. La stessa disposizione prevedeva, altresì, che entro i successivi sei mesi le regioni avrebbero dovuto avviare la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria.

## **2. Il contesto normativo regionale**

In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, di riforma della disciplina applicabile alla gestione delle risorse idriche (c.d. legge Galli), la Regione Puglia ha varato la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, con la quale ha individuato un unico Ambito Territoriale Ottimale costituito dall'intero territorio regionale, denominato ATO Puglia, avocando a sé le funzioni di programmazione e controllo sull'attività dell'AATO (Autorità Ambito Territoriale Ottimale) a cui affida in uso le infrastrutture idriche di competenza regionale, vale a dire gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Per l'istituzione dell'AATO è stata programmata un'apposita convenzione tra i comuni e le province ricadenti nell'ATO ed è stata prevista un'altra apposita convenzione per la regolazione dei rapporti tra AATO e il gestore unico del Servizio idrico integrato (SII).

La Convenzione per la gestione del SII, stipulata in data 30 settembre 2002 tra il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia ed AQP, rappresenta il contratto di servizio previsto dalla legislazione statale per l'affidamento ad un gestore dei servizi pubblici locali a carattere industriale.

Con la Convenzione è stata conferita ad AQP la gestione in esclusiva del SII dei Comuni d'Ambito fino al 31 dicembre 2018, attribuendo ad AQP la responsabilità della gestione delle opere ad essa affidate, che restano di proprietà degli Enti titolari, e di quelle successivamente realizzate da AQP, fino alla formale consegna delle stesse ad altro gestore indicato dall'AATO. La Convenzione impegna AQP ad attuare tutto quanto previsto dal Piano d'Ambito, nonché stabilisce i livelli di qualità del SII e la tariffa del SII (c.d. tariffa d'ambito).



### **3. La struttura giuridica e statutaria**

L'assetto dell'Acquedotto è regolato dallo statuto della società che, per gli esercizi in esame, è quello approvato dall'assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2001, recentemente modificato dall'assemblea il 18 giugno 2007. Quest'ultimo intervento, in particolare, ha riguardato gli articoli 4, 26 e 28.

L'art. 4 è stato integrato inserendo nell'oggetto sociale anche la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia; la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004); la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato. La modifica è finalizzata in particolare al perseguimento dell'obiettivo di ridurre il costo dell'energia elettrica, che grava in maniera sensibile sul bilancio.

Nel nuovo articolo 23, il comma 2.3, prevede la facoltà in capo all'Amministratore Unico, ove nominato, ovvero al Consiglio di Amministrazione, di nominare il Direttore Generale.

L'art. 28, infine, inserito ex novo nel titolo V dedicato all'amministrazione della società, disciplina la figura del Direttore Generale, che diventa cardine operativo e snodo nella struttura amministrativa. A lui spetta sovrintendere al funzionamento della società e a tutte le operazioni relative, formulare proposte all'A.U. o al C.d.A., dare esecuzione alle delibere, riferire all'organo amministrativo sull'attività svolta. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C. d. A., se nominato. Il comma 28.2 contempla la facoltà di conferire ulteriori poteri e attribuzioni da parte dell'organo amministrativo. L'Amministratore in carica, in vista della riforma statutaria e anticipandone, peraltro, gli effetti, con atto notarile registrato l'11 aprile 2007, ha conferito al D.G. amplissimi poteri di rappresentanza della società e moltissime funzioni delegate.

#### **4. Il capitale sociale**

Il D. Lg.vo 141/1999 –come già detto- ha sancito all'art. 3 che il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998 sarebbe stato determinato con decreto del Ministero del Tesoro.

Nel momento della trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni, sulla base della situazione patrimoniale a tale data, cioè al 31.12.1998, il predetto Dicastero ha determinato con decreto n. 119979 del 17.06.1999 il capitale sociale iniziale in lire 78.154.550.000.

Immediatamente dopo l'avvenuta costituzione della s.p.a. A.Q.P. l'Amministratore unico ha nominato un professionista con la finalità di predisporre una perizia di stima del valore effettivo del capitale sociale.

Sulla base di tale perizia l'Amministratore unico ha attestato in data 29.06.2000 che il valore definitivo del capitale sociale è pari a lire 80.204.000.000.

L'Assemblea straordinaria dell'11.12.2001 ha poi aumentato il capitale sociale a tale importo.

La società, con la citata deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'11 dicembre 2001, oltre ad aver aumentato il capitale sociale dalle iniziali £. 78.154.550.000 a £. 80.204.600.000, ha convertito lo stesso in Euro 41.385.573,60 , rappresentato da n. 8.020.460 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Con decreto del Ministero del Tesoro n. 307542 del 30 gennaio 2002 –come già accennato- alla regione Puglia sono state attribuite n. 6.986.480 azioni, pari all'87,108% del capitale sociale; alla regione Basilicata n. 1.033.980 azioni, pari al 12,892% del capitale sociale.

## **II. LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ: GLI ORGANI E I CONTROLLI**

In base allo statuto sono organi della società:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- Il Collegio sindacale

Opera, inoltre, una rete di controlli interni e la funzione di revisione contabile è affidata ad una apposita società specializzata nel settore.

### **1. L'assemblea dei soci**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sugli oggetti di propria competenza previsti dalla legge e altre autorizzazioni contemplate dall'art. 16 dello Statuto, in conformità delle previsioni di cui all'art. 2364, comma primo, del c.c.

In particolare, nel corso del triennio 2004 - 2006, i soci, in persona dei rappresentanti di ciascuna regione titolare del pacchetto azionario, si sono riuniti per deliberare sull'approvazione dei rispettivi bilanci di esercizio, sulla nomina del nuovo amministratore unico e per apportare modifiche allo statuto sociale.

In atto i soci di AQP spa, sono le Regioni Puglia e Basilicata.

## 2. Gli amministratori

Secondo l'art. 17 dello Statuto, la società è amministrata da un amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

In sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2001, l'assemblea dei soci del 17 maggio 2002 ha nominato un nuovo Amministratore Unico per il triennio 2002 -2004.

In data 29 giugno 2005, in occasione dell'approvazione del bilancio 2004, l'assemblea dei soci, in sostituzione dell'amministratore unico, ha nominato un Consiglio di Amministrazione, come gli era consentito dalle norme statutarie.

Il nuovo organo è risultato composto da tre membri, con un Presidente ed un Amministratore Delegato.

Uno dei consiglieri, successivamente dimessosi, è stato sostituito.

La società è stata amministrata da un consiglio di amministrazione fino a tutto il 4 febbraio 2007, il quale nel corso di tale periodo si è riunito quindici volte, la prima in data 12 luglio 2005 per prendere atto delle comunicazioni del neo Presidente appena insediato e la successiva per provvedere al conferimento delle deleghe, l'ultima in data 24 gennaio 2007 per convocare l'assemblea dei soci onde consentire la nomina di un nuovo Presidente del C.d.A. a seguito delle dimissioni di quello in carica rassegnate il 20 dicembre 2006.

L'assemblea dei soci, a decorrere dal 5 febbraio 2007, ha deliberato nuovamente la nomina di un amministratore unico per il periodo 2007-2009.

L'amministratore in carica nel delegare al Direttore Generale amplissimi poteri, si è riservato in ogni caso le deliberazioni concernenti le seguenti operazioni:

- l'approvazione dei piani di sviluppo e dei budget annuali;
- acquistare, vendere o permutare beni immobili e diritti reali immobiliari e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare nonché contratti di locazione di beni immobili per periodi eccedenti i nove anni;
- stipulare con banche ed istituti di credito contratti per finanziamenti a lungo termine (la cui durata ecceda un quinquennio) e, indipendentemente dalla durata, per importi superiori a 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zerozero) di euro;
- concedere a favore di terzi garanzie personali o reali sotto qualsiasi forma;
- acquistare, vendere, permutare o affittare aziende o rami aziendali;
- acquistare, sottoscrivere, permutare, vendere partecipazioni sociali (azioni, quote, warrant, obbligazioni convertibili o cum warrant) o altre interessenze di qualsiasi tipo